

Regolamento dei Soci Volontari dell'Associazione “Il Giardino sotto Vico”

Art. 1 - Ruolo dei volontari

L'Associazione “Il Giardino sotto Vico” (di seguito indicata con il termine “Associazione”) è interessata a sviluppare, all'interno della propria realtà, il volontariato. Il volontario avrà il ruolo di:

1. affiancamento nell'attività a persone in formazione e/o svantaggiate;
2. stimolo a migliorare;
3. cura e mantenimento del Giardino botanico e dei sensi.

Art. 2 - Domanda di ammissione a socio volontario

Chi desidera essere ammesso a socio volontario dell'Associazione deve prima prendere visione dello Statuto, del presente Regolamento e iniziare a conoscere l'Associazione e le sue attività. Dopo aver valutato il tipo di apporto che egli potrebbe dare, la persona deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione. Sarà quest'ultimo a valutare l'idoneità della domanda e a comunicare una risposta scritta al volontario che ha presentato domanda. Il socio volontario è tenuto a comunicare ai responsabili dell'Associazione ogni variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione.

Art. 3 - Quota sociale

L'iscrizione nell'apposito libro dei soci volontari avverrà dopo versamento della quota sociale pari a quella prevista dallo Statuto dell'Associazione da effettuarsi entro un mese dalla comunicazione della delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4 - Chi è il socio volontario

Il socio volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione e condividendone le finalità, intende perseguire gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto.

Art. 5 - Tipologia di soci volontari

Per chiarire meglio la posizione del socio volontario possiamo distinguere tra:

- a) *soci volontari amministratori* che partecipano al Consiglio d'Amministrazione e contribuiscono con le loro competenze professionali all'assetto sociale dell'Associazione;
- b) *soci volontari amministratori* che svolgono la loro opera nella direzione e/o amministrazione della struttura organizzativa dell'Associazione;
- c) *soci volontari che svolgono un'attività manuale* all'interno dei settori operativi a sostegno dei soci svantaggiati.

- d) *soci volontari che svolgono un'attività* di divulgazione, didattica, formativa e di intrattenimento.

Art. 6 - Modalità di attuazione dell'attività

Ciascun socio volontario opera prevalentemente in un settore e con la sua attività concorre al suo buon funzionamento.

Per attuare ciò deve collaborare in modo attivo per realizzare, entro i limiti dei compiti assegnati, le finalità dell'Associazione. Egli confermerà già dall'inizio al responsabile di settore i giorni e le ore della sua disponibilità salvo imprevisti.

Con il socio volontario non si instaura alcun rapporto di lavoro e manca, pertanto, il fatto della percezione di qualsiasi forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese all'Associazione.

Art. 7 - Rimborso spese

I Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e pertanto non hanno diritto ad alcuna retribuzione o corrispettivo per l'attività prestata sotto qualsiasi forma anche indiretta.

Ad essi è però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto di beni e servizi inerenti all'attività dell'Associazione effettuate dal socio volontario per conto dell'Associazione stessa.

E' chiaro che i meccanismi dei rimborsi spese non possono mascherare una retribuzione o un corrispettivo - sia pure in misura forfettaria - per il servizio reso dal socio volontario.

Art. 8 - Assicurazione

L'attività di socio volontario è presupposto per l'instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte dell'Associazione e per beneficiare delle prestazioni assicurative nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali.

Art. 9 - Infortunio sul lavoro

L'assicurazione copre il socio volontario dai rischi relativi ad infortuni dal momento in cui esce di casa per espletare la sua attività presso l'Associazione fino a quando non rientra a casa. Pertanto in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio volontario dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Amministrativo che provvederà ad avviare le pratiche necessarie.

Art. 10 - Registro delle presenze

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la presenza dei soci volontari deve essere annotata con regolarità in un libro presenze vidimato dall'INAIL.

Secondo le disposizioni date dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, deve essere annotata la presenza giornaliera e non le ore di presenza.

Chiaramente, potranno comparire nel succitato libro presenze solo i soci volontari iscritti regolarmente nell'apposito libro soci.

La presenza nell'Associazione del socio volontario verrà stabilita con i responsabili di settore in cui il socio ha scelto di operare all'atto dell'adesione a socio volontario. In ogni caso la presenza minima del socio volontario nell'Associazione è stabilita secondo le necessità ed in accordo con il responsabile di settore.

Art. 11 - Assenze varie

L'impossibilità del socio volontario di tenere fede agli impegni assunti per malattia, ferie od altro, deve essere comunicata al responsabile del settore nel quale egli è inserito in modo che questi abbia la possibilità di organizzare l'attività senza fare affidamento anche sulla sua presenza.

Art. 12 - Disciplina sul lavoro

Il socio volontario deve essere di esempio per tutti gli altri soci per quanto concerne la correttezza delle sue relazioni e le modalità di esecuzione del lavoro che svolgerà sempre con serietà ed impegno.

Egli farà riferimento sempre al responsabile del settore e a questo dovrà rendere conto del suo operato.

Art. 13 - Attività organizzativa e normativa

Inserendosi in un determinato settore il socio volontario ne diventa parte integrante e pertanto è suo compito partecipare attivamente anche alla fase di progettazione e di pianificazione del lavoro stesso.

Egli è tenuto anche a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dall'Associazione che abbiano carattere formativo.

Art. 14 - Provvedimenti disciplinari

Il socio volontario che non osservi il presente regolamento o abbia un atteggiamento non conforme alle finalità dell'Associazione incorre nei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale effettuato dal coordinatore dell'attività quando venissero riscontrate mancanze nell'esecuzione dei compiti affidati o nei rapporti con gli altri soggetti con cui il volontario interagisce;
- b) esclusione da socio volontario deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 15 – Corsi tematici

Il socio volontario sarà abilitato a svolgere le mansioni per cui ha fatto richiesta solo dopo aver preso parte ai corsi inerenti al tema richiesto e messi in atto dall'Associazione. Inoltre dovrà prendere parte ai relativi corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro proposti anch'essi dalla stessa Associazione.

Art. 16 – Certificato Medico

Il socio volontario che voglia prestare la propria opera presso l'Associazione dovrà presentare un regolare certificato medico che attesti l'idoneità a svolgere l'attività dell'associazione.

Art.17 – Vaccino Antitetanica

Il socio volontario deve dimostrare di avere la copertura del vaccino per l'antitetanica.

Art. 18 - Dimissioni

Il socio volontario che per sopraggiunte difficoltà non possa più garantire all'Associazione il minimo di presenza richiesto, presenterà al Consiglio d'Amministrazione richiesta scritta e motivata di dimissioni. Egli è tenuto a restituire tutto ciò che l'Associazione gli ha messo a disposizione per lo svolgimento dei suoi compiti.